

**ILVA**

STABILIMENTO DI TARANTO



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e  
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E.prot DVA - 2010 - 0015263 del 14/06/2010

Raccomandata A.R.  
n. 4383644659-6

Spett.le  
ARPA Puglia  
Direzione Generale  
Corso Trieste, 27  
70126 - Bari  
anticipata via fax al n. 080-5460200

e p.c.: Spett.le  
Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Ufficio del Sottosegretario  
Dott. Gianni Letta  
Palazzo Chigi  
Piazza Colonna, 370  
00187 Roma

Spett.le  
Ministero dell'Ambiente  
e della Tutela del Territorio  
Direzione Generale per la  
Salvaguardia della Vita  
Via C. Colombo, 44  
00147 - Roma

Spett.le  
Regione Puglia  
Assessorato all'Ecologia  
Via delle Magnolie, 6  
70026 - Modugno (BA)

Spett.le  
ISPRA - Istituto Superiore per  
la Protezione e la Ricerca Ambientale  
All'ing. Alfredo Pini  
Via Vitaliano Brancati, 48  
00144 - Roma

Spett.le  
Provincia di Taranto  
Al dott. Giovanni Florido  
Via Anfiteatro, 4  
74100 Taranto

Spett.le  
Comune di Taranto  
Al dott. Ippazio Stefano  
Palazzo di città  
Piazza Castello  
74100 Taranto



**ILVA S.p.A.**

74100 TARANTO - VIA APPIA SS KM 648 TEL. 099/4811 FAX 099/4812271 - TELEX 860049  
SEDE LEGALE: VIALE CANTOSA 249 - 20151 MILANO - TEL. 02/307001 - FAX 02/33400621 ITALIA  
CAP. SOC. EURO 549.390.270,00 INT. VERS. COD. FISC. PART. IVA E NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE MILANO N. 11435690158  
SOCIETÀ SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIRE S.P.A.

*Handwritten mark*



STABILIMENTO DI TARANTO

Spett.le  
Comune di Statte  
Via S. Francesco, 5  
74010 Statte (TA)

Taranto 07/06/2010

Ns. Rif: DIR/49

**OGGETTO: Piano per il campionamento di PCDD e PCDF nel gas di scarico  
impianto AGL2 - Stabilimento ILVA Taranto.  
Vostra lettera 10.05.2010 – Vs prot. 0022940.**

Riscontriamo la Vostra nota di cui all'oggetto per osservare quanto segue.

1. Con la Vostra precedente nota 07.04.2010 (Vs. prot. 0017000) ci avete attestato *“che il piano [per il campionamento di PCDD e PCDF dalla scrivente Società a Voi trasmesso con nostra lettera 22.03.2010] appare conforme a quanto previsto dal comma 1 bis dell'art. 3 della Legge Regionale n. 44 del 19/2/2008”* [recte: 19.12.2008].

Nel prosieguo della stessa Vostra nota esprimevate perplessità sulle modalità per il trattamento dei c.d. *“transitori di avviamento”* e rimarcavate di ritenere *“importante, quale parametro di tipo conoscitivo per valutare la performance ambientale dell'impianto, l'adozione di un sistema di campionamento in continuo a camino”*, riproponendo questione già affrontata e risolta al Tavolo tecnico promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei giorni 16 e 17 febbraio 2009, poi sfociato nel Protocollo Integrativo sottoscritto in data 19.2.2009, in attuazione del quale la Regione Puglia ha emanato la legge regionale n. 8 del 30 marzo 2009 che ha modificato la precedente disciplina della legge regionale n. 44 del 19 dicembre 2008, per quanto qui interessa dettando una nuova disciplina sulle procedure di campionamento e calcolo delle emissioni. Pertanto, a parte l'approvazione espressa del Piano di campionamento per campagne di misura da noi presentato, la Vostra nota 7.4.2010 non reca ulteriori contenuti provvedimentali, né contiene alcuna Vostra richiesta istruttoria suscettibile di nostro riscontro. Anzi la Vostra nota 07.04.2010 ha concluso il procedimento con l'approvazione del Piano di campionamento presentato in data 22.03.2010 della scrivente Società.

2. La Vostra nuova lettura – contenuta della Vostra nota 10.05.2010 - del combinato disposto di cui ai commi 1 e 1bis dell'art. 3 della legge Regione Puglia n. 44 del 29.12.2008, così come modificata dal comma 2 dell'art. 1 della legge Regione Puglia n. 8 del 30 marzo 2009, relativamente al preteso obbligo per la scrivente Società di presentare *“il piano per il campionamento in continuo”* non appare conforme alla nuova disciplina, introdotta dalla legge regionale n. 8/2009, delle procedure di campionamento e calcolo delle emissioni, è in contrasto con l'articolo 15 delle Disposizioni sulla legge in generale e si contraddice rispetto alla già da Voi



ILVA S.p.A.

74100 TARANTO - VIA APPIA SS KM 648 - TEL. 099/4811 - FAX 099/481227 - TELEX 860049  
SEDE LEGALE: VIALE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO - TEL. 02/307001 - FAX 02/33400621 - ITALIA  
CAP. SOC. EURO 549.390.270,00 INT. VERS. - COD. FISC. PART. IVA E NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE MILANO N. 11435690158  
SOCIETÀ SOGGETTA A L'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIRE S.P.A.



STABILIMENTO DI TARANTO

dichiarata conformità del Piano di campionamento per campagne di misura presentato dalla scrivente Società.

Infatti, proprio anche a seguito degli approfondimenti tecnico-scientifici del Tavolo tecnico 16 e 17.2.2009, dal quale è emersa l'impraticabilità del campionamento in continuo per impianti di agglomerazione (non c'è un solo campionatore in continuo su agglomerati in tutta Europa), il legislatore regionale, in attuazione al Protocollo Integrativo sottoscritto anche dalla Vostra Agenzia, è intervenuto con la legge n. 8/2009 (art. 1, comma 2) dettando una nuova e completa disciplina sulle procedure di campionamento e calcolo delle emissioni, fondata su tre campagne di misura all'anno e non più sul campionamento in continuo, ed indicando specificamente le metodiche ed i criteri da osservare.

Il piano di campionamento per campagne di misura è incompatibile con la precedente previsione di campionamento in continuo e la nuova norma introdotta all'art. 3, comma 1bis, disciplina diversamente l'intera materia.

Neppure è possibile, fondatamente, sostenere che la legge regionale n. 44/2008 obblighi il gestore ad elaborare ed effettuare due piani di campionamento, uno a misura, con effetti legali, ed uno in continuo "di tipo conoscitivo".

Tale previsione non è contenuta nella legge regionale ed anzi nei lavori preparatori della legge si prevede, espressamente, un unico piano di campionamento.

Ecco allora che l'asserito precetto, che oggi riproponete, di presentazione ed elaborazione del Piano di campionamento in continuo, non risulta conforme alla nuova disciplina sulle procedure di calcolo e di campionamento delle emissioni introdotta dall'art. 1, comma secondo, della legge regionale n. 8/2009; anzi la previsione del campionamento in continuo risulta abrogata ai sensi dell'articolo 15 delle Disposizioni sulla legge in generale per incompatibilità ed in quanto sostituita dalla nuova disciplina del campionamento per campagna di misura introdotta dalla successiva legge regionale n. 8/2009 (in questo senso: Cass. sent. 26.3.1973, n. 829; Cass. sent. 7.3.1979 n. 1423; Cass. sent. 10.8.1998 n. 7840; Cass. sent. 21.2.2001 n. 2502; Cass. sent. 1.10.2002 n. 14129).

Pertanto la scrivente Società è pienamente adempiente alle prescrizioni contenute nell'art. 3 della legge regionale n. 44/2008, come modificata dalla successiva legge regionale n. 8/2009, e la Vostra dichiarazione di pretesa nostra "inottemperanza al richiamato precetto normativo" è destituita di fondamento giuridico.

Conseguentemente Vi invitiamo a rivedere la Vostra posizione e a comunicarci, nel termine di dieci giorni dal ricevimento della presente, l'avvenuto ritiro della Vostra nota 10 maggio 2010 (Vs. prot. 0022940).

Con ogni riserva.

Distinti saluti.

ILVA S.p.A.

Il Gestore

Ing. Luigi Capogrosso



ILVA S.p.A.

74100 TARANTO - VIA APPIA SS KM 648 - TEL. 099/4811 - FAX 099/4812271 - TELEX 860049

SEDE LEGALE VIALE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO - TEL. 02/307001 - FAX 02/33400621 - ITALIA

CAP. SOC. EURO 549.390.270,00 INT. VERS. - COD. FISC. PAR. IVA E NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE MILANO N. 11435690/58

SOCIETÀ SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIRE S.P.A.